Diritto e Giustizia
IL QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE GIURIDICA

FINANZA E TRIBUTI

CONTENZIOSO TRIBUTARIO | 06 Maggio 2020

Appalti pubblici: non è dovuto il contributo unificato sui motivi aggiunti se non ampliano l'oggetto del processo

di Leda Rita Corrado - Avvocato e Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Nella sentenza n. 3168 del 2020 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma annulla l'invito di pagamento del contributo unificato relativo a un procedimento innanzi al TAR Lazio, ritenendo che, nel caso di specie, la proposizione di motivi aggiunti contro un provvedimento successivo a quello originariamente impugnato non abbia determinato un ampliamento dell'oggetto del giudizio.

(Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sez. XV, sentenza n. 3168/20; depositata il 4 maggio)

L'omessa impugnazione del provvedimento successivo determina l'improcedibilità del ricorso. La controversia germina da giudizio di impugnazione di un provvedimento di esclusione del contribuente da una gara pubblica e dalla successiva proposizione di motivi aggiunti contro il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

In base all'art. 120, comma 7, c.p.a., "i nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti". Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, "l'omessa impugnazione dei provvedimenti successivi a quello impugnato, aventi effetti analoghi ed incidenti sulla medesima pretesa del ricorrente, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse" (Cons. Stato, sez. IV, 15 giugno 2016, n. 2636; Cons. Stato, sez. IV, 17 giugno 2003, n. 3449), mentre "la omessa impugnazione dell'atto meramente confermativo non implica la sopravvenuta improcedibilità del ricorso proposto avverso il provvedimento confermato, mentre la sua impugnazione è sempre inammissibile se non è stata preceduta da quella contro l'atto confermato" (Cons. Stato, sez. V, 16 ottobre 1997, n. 1137). Infatti "è noto, allorché la vicenda processuale risenta della successiva emissione da parte dell'Amministrazione di un nuovo atto (in ipotesi parimenti lesivo per il cittadino), che costante giurisprudenza impone che si debba fare svolgere un accertamento in ordine alla natura del medesimo; ove infatti si accerti che si tratti di un atto amministrativo meramente confermativo del precedente, non v'è onere (né financo possibilità) di impugnazione, e l'atto medesimo non incide sull'originario interesse al ricorso e non esplica effetti estintivi sulla controversia pendente; ove invece si tratti di un atto di conferma in senso proprio esso è autonomamente lesivo e va impugnato nei termini, in quanto produce un effetto estintivo dell'originario interesse ad impugnare il precedente provvedimento "confermato"; il cittadino non ha infatti alcun interesse a coltivare il giudizio avverso l'atto "originario", perché, ove non impugni l'atto di "conferma in senso proprio" rimarrà irrimediabilmente leso da quest'ultimo stante l'incontestabilità dell'assetto di interessi ivi delineato dall'Amministrazione; per dirla in altri termini, l'interesse a contestare l'azione amministrativa si "sposta" tutto sul nuovo provvedimento" (Cons. Stato, sez. IV, 15 giugno 2016, n. 2636).
Nella sentenza in rassegna la Commissione Tributaria Provinciale prende atto di tale ius receptum e rileva che l'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione era "doverosa […] in considerazione della ragionevolmente temuta sanzione processuale di improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse": alla luce di tali elementi il Collegio ritiene che il ricorso per motivi aggiunti non abbia ampliato il thema decidendum rispetto alla doglianza attinente all'esclusione dalla gara. Il Giudice di prime cure osserva inoltre che, nel corso del giudizio tributario, la Segreteria del TAR Lazio non ha allegato alcunché in merito a tale profilo.

Il tributo giudiziario aggiuntivo è dovuto se l'oggetto del processo è ampliato in maniera considerevole. Per corroborare tale soluzione il Collegio richiama la sentenza del 6 ottobre 2015 emessa dalla Corte di Giustizia UE nella causa C-61/14, con la quale è stata vagliata una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata con riferimento ai tributi giudiziari da versare per proporre ricorsi giurisdizionali riguardanti la proroga di un appalto di servizi e alla gara di appalto successivamente bandita. In tale occasione la Corte del Lussemburgo ha affermato quanto segue:
- 1) l'art. 1 della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, nonché i principi di equivalenza e di effettività devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che impone il versamento di tributi giudiziari, come il contributo unificato oggetto del procedimento principale;
- 2) l'art. 1 della direttiva 89/665/CEE, nonché i principi di equivalenza e di effettività non ostano né alla riscossione di tributi giudiziari multipli nei confronti di un amministrato che introduca diversi ricorsi giurisdizionali relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici né a che tale amministrato sia obbligato a versare tributi giudiziari aggiuntivi per poter dedurre motivi aggiunti relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici, nel contesto di un procedimento giurisdizionale in corso. Tuttavia, nell'ipotesi di contestazione di una parte interessata, spetta al giudice nazionale esaminare gli oggetti dei ricorsi presentati da un amministrato o dei motivi dedotti dal medesimo nel contesto di uno stesso procedimento. Il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi.

GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

© Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - Capitale Sociale € 2.000.000 i.v. - Sede legale: via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano P.IVA 00829840156
Società a socio unico. Società soggetta alla direzione e coordinamento di Editions Lefebvre Sarrut S.A.
Associata Unione Stampa Periodica Italiana